

Consiglio di Stato, Sezione V 30/05/1997 n. 576

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

In sede di gara d'appalto il principio di pubblicità della gara, inderogabile per quanto attiene all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche, ben può essere derogato allorché si debba procedere, da parte della Commissione, ad una specifica valutazione tecnica delle offerte in ragione del particolare tipo di gara, il che si verifica nell'ipotesi dell'appalto concorso ovvero quando si debba procedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sia prevista anche la possibilità di proporre proposta di variante o integrazioni.